



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"
Indirizzo musicale
Viale J. F. Kennedy, n. 139 00043 CIAMPINO - Distretto 40
☎ / fax 06/7912042 ✉ rmic8a000e@istruzione.it
p.e.c.: rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it
sito: www.icleonardodavinci.it
Codice Fiscale: 90049400584 Codice ministeriale: RMIC8A000E (PAI)

Prot. N. 4440 IV.10

Ciampino 23 /10/2020

COMUNICAZIONE N. 99

A tutti i genitori

OGGETTO: COVID-19 - INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- Per **isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si intende la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- Per la **quarantena**, invece, si intende la restrizione dei movimenti di persone sane, che potrebbero essere state esposte al contagio, per la durata del periodo di incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Pertanto le persone identificate dalle autorità sanitarie come contatti stretti asintomatici devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso indice oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Per gli alunni la cui classe è stata disposta in quarantena, a seguito della comunicazione di un caso positivo SARS-CoV-2, accertato dalle autorità sanitarie, la riammissione a scuola è prevista:

- al quindicesimo giorno dopo il periodo di quarantena di 14 giorni, senza certificato medico o comunicazione dell'esito di eventuale test diagnostico.
- all'undicesimo giorno dopo il periodo di quarantena di 10 giorni, con comunicazione dell'esito negativo del test diagnostico prescritto dal MMG o PLS.

Per gli alunni in isolamento, in quanto casi accertati di documentata infezione da SARS-CoV-2, la riammissione a scuola è prevista:

- con esito negativo del test diagnostico prescritto dal MMG o PLS
- con esito ancora positivo al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, con interruzione dell'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)

Per la classe disposta in quarantena sarà attivata la Didattica Digitale Integrata a distanza.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993